

STATUTO
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

Art. 1.

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di "FOPE S.p.A." (di seguito, anche la "Società").

Art. 2.

2.1 La Società ha sede nel Comune di Vicenza all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato *sub* 2.1.

Art. 3.

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la fabbricazione ed il commercio di articoli di oreficeria, di orologeria e di oggetti preziosi in genere;

- il commercio, anche al dettaglio ed anche tramite internet, di oreficeria, di gioielleria, di argenteria, di orologeria, di oggetti in materiali preziosi e non in genere nonché l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza nello stesso settore;

- sviluppo e commercio, anche al dettaglio ed anche tramite internet, di oggetti legati alla moda, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, abbigliamento, profumi, accessori ("fashion").

3.2 La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività finanziarie per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi e/o elenchi ai sensi degli artt. 106 e segg. del D.Lgs 385/1993 (T.U.B.); la società, potrà, pertanto:

- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;

- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, purché nei limiti di cui all'art. 2361 comma 1, del codice civile.

Art. 4.

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5.

5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) suddiviso in n. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) azioni ordinarie.

Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si

riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.

5.2 Le azioni ordinarie, i *warrant* e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

5.4 L'assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020".

Art. 6.

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile.

6.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 del codice civile.

6.5 Il diritto di opzione potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

Art. 7.

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in

conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8.

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9.

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. del codice civile.

Art. 10.

10.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

Art. 11.

11.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

11.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata").

11.3 Quasi qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente

affendenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.

11.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 12.

12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina

sulla Trasparenza.

12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

ASSEMBLEE

Art. 13.

13.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

13.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 del codice civile.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia .

13.3 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e inoltre, per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o almeno in uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore o Milano Finanza/MF o Italia Oggi.

13.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Art. 14.

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 15.

15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere trasmessa alla Società per posta elettronica. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

15.3 E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

15.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

(i) il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di

tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;

(ii) il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);

(iii) le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

16.1 Ogni azione attribuisce un diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

16.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

16.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia e dal successivo articolo 16.4

16.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

16.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

16.6 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto

di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

16.7 Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "*quorum* di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima Assemblea.

Art. 17.

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

17.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

17.5 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

17.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli da 12 a 15 spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18.

18.1 La Società è amministrata un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero pari o superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia.

18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1

e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

18.6 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

18.7 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

18.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza,

il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

18.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di determinati soggetti e successivamente l'Assemblea provvederà alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

18.10 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa, ma non limitatamente, la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza, nonché in caso di presentazione di liste con un numero di candidati inferiore rispetto a quello determinato dall'assemblea dei soci) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo il meccanismo del voto di lista previsto dal presente articolo 18, troverà applicazione l'articolo 18.11 che segue.

18.11 L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

18.12 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

18.13 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Art. 19.

19.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

19.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

19.3 E' ammessa la rieleggibilità.

19.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per la loro sostituzione si procede ai sensi del precedente art. 18.9; gli amministratori cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Decade, invece, l'intero Consiglio di Amministrazione:

(i) nel caso cessi la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente articolo 18.

(ii) nel caso cessino congiuntamente dalla loro carica sia il Presidente che il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questi casi spetterà agli amministratori decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo l'amministratore decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

19.5 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

19.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 20.

20.1 Il Consiglio di Amministrazione:

(i) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, e un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

(ii) viene convocato dal Presidente ovvero anche da uno solo dei consiglieri, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

(iii) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea;

20.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

20.3 E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e di cui al precedente punto 21.1) ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di

ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

21.3 il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

(i) ai sensi dell'art. 2365, secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

(ii) ai sensi dell'art. 2446, ultimo comma, del codice civile, la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

21.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto 21.4 non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

21.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente articolo 21.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 22.

22.1 La rappresentanza della Società, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

22.2 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 del codice civile.

22.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della Società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione

ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

Art. 23.

23.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa

CONTROLLO

Art. 24.

24.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

Art. 25.

25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

25.2 Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. del codice civile.

25.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

25.4 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 20.1 sub b) e sub c). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando

intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 26.

26.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (ii) la trasformazione della società;
- (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv) la revoca dello stato di liquidazione;
- (v) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- (vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vii) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i) la proroga del termine;
- (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

26.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

26.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 26.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

26.4 L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla Società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 27.

27.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo

Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, incluso - qualora le azioni ordinarie della Società siano negoziate nell'AIM Italia - quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tenendo conto dell'andamento dei titoli nell'AIM Italia.

27.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 27.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile restando inteso che l'esperto procederà con equo apprezzamento e non con mero arbitrio.

27.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 28.

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 29.

29.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30.

30.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 16.3.

30.2 Nel caso di cui al precedente punto 30.1 nonché verificandosi una delle altre

cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

30.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

30.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 31.

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

31.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile

Art. 32.

32.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile.

32.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

32.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dal Consiglio di Amministrazione

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33.

33.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

33.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci,

con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Art. 34.

34.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;

- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;

(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);

(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

(iv) è peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate *sub i*); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto;

(v) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È

ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma 2, del codice civile.

Art. 35.

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.